



CODICE APPLICABILE:	<input checked="" type="checkbox"/>	ADR	<input checked="" type="checkbox"/>	RID	<input type="checkbox"/>	TRANSITORI:	<input type="checkbox"/>	NON PRESENTI
---------------------	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI GAS DA E PER GLI STATI UNITI (U.S.A.)

OGGETTO: Nuovo paragrafo 1.1.4.7 ADR/RID: *“Recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti d’America”*

Contesto: Lo scambio di gas, o di prodotti che viaggiano sotto pressione, tra i paesi contraenti l’ADR e gli U.S.A. non è mai stato di facile regolamentazione in quanto, sia in Europa che in America, esistono contesti di mercato piuttosto complessi:

- In Europa (sarebbe più corretto utilizzare il termine “Comunità Europea”, in quanto molti paesi Europei non ne fanno parte anche se mantengono forti legami dal punto di vista commerciale e, a cascata, di natura legislativa con accordi di comune interesse) e nei paesi limitrofi che, con l’Europa, mantengono forti interessi commerciali, vigono le Direttive Europee e, nello specifico caso dei recipienti a pressione trasportabili, trova applicazione la Direttiva T-PED. La prima emissione della T-PED è stata la Direttiva 1999/36/CE, poi sostituita dalla più recente Direttiva 2010/35/UE, recepita da tutti i paesi membri. Tale aggiornamento, avvenuto nel 2010 ed entrato in vigore in Italia nel 2012, è stato voluto per integrare perfettamente la Direttiva T-PED all’interno delle Direttive che regolamentano tutto il trasporto di merce pericolosa tra gli stati membri, comprese le classi di merci pericolose diverse dalla 2 e cioè l’ADR (per la strada) ed il RID (per la parte via ferrovia);
- Negli U.S.A. il tutto è regolamentato dal Dipartimento dei Trasporti (D.O.T.) e vige il regolamento C.F.R. (*Code of Federal Regulations*) Titolo 49, il quale norma tutte le attività relative al trasporto di merci pericolose, che, per la progettazione, la costruzione ed il collaudo, sono definite nella Parte 178 del C.F.R. Titolo 49, cioè la sezione di specifica degli imballaggi. Tale regolamento è in pratica il parallelo americano al nostro Accordo ADR, con il quale, per molti aspetti, presenta affinità; questo deriva dal fatto che, sia il Regolamento C.F.R. che l’ADR/RID, prendono in considerazione le Raccomandazioni ONU raccolte nell’Orange Book, che vengono aggiornate con cadenza biennale.

I due ambiti geografici e commerciali (quello americano e quello europeo) sono sempre stati oggetto di forti scambi di merci ordinarie e di merci pericolose ed è sempre stato necessario cercare di trovare un punto di incontro per la spedizione e il trasferimento di merce oltreoceano. Nel caso dei recipienti a pressione, come ad esempio le bombole, i pacchi di bombole e tutti i recipienti a pressione, le norme di progettazione e di collaudo tra Europa e America sono differenti, e vi sono parecchie difformità anche dal punto di vista della marcatura e delle segnalazioni della merce da spedire.

APPROFONDIMENTI SULLA SEZIONE 1.1.4.7

Autore: Dott. Ing. Diego Baggio

Per tutti i motivi appena citati, sin dal 2006 tramite l'iniziativa del Belgio con l'introduzione dell'Accordo Multilaterale M180, poi ripreso nel 2011 con l'Accordo Multilaterale M237 dal Regno Unito (U.K.) che con gli Stati Uniti d'America ha sempre avuto forti rapporti e scambi commerciali, ed infine con la sottoscrizione del noto Accordo Multilaterale M318, si è sempre cercato di semplificare le modalità di scambio tra U.S.A. e paesi sotto ambito ADR al fine di appianare le differenze tra le norme che, a volte, sono un forte deterrente per lo scambio di merce.

*M318 Carriage of pressure receptacles authorized by the United States of America
Department of Transportation in relation to 1.1.4.2*

COUNTRY	SIGNED	REVOKED
United Kingdom	18/04/2019	
France	29/04/2019	
Sweden	17/05/2019	
Germany	20/05/2019	
Ireland	29/05/2019	
Switzerland	29/05/2019	
Austria	5/06/2019	
Netherlands	14/06/2019	
Poland	22/08/2019	
Italy	12/09/2019	
Denmark	15/11/2019	
Lithuania	5/12/2019	
Latvia	13/01/2020	
Luxembourg	29/01/2020	
Finland	25/05/2020	
Slovenia	28/10/2020	
Norway	16/03/2021	
Czechia	02/05/2022	

Date of expiry: 1 June 2023

L'accordo, sottoscritto da 18 paesi in Europa, compresa l'Italia, porta scadenza 1 giugno 2023.

L'ADR, ed il RID, con l'edizione 2023 hanno recepito direttamente tale Accordo Multilaterale estendo la possibilità di semplificazione dello scambio di gas, e dei relativi recipienti a pressione necessari per il trasporto di tale merce pericolosa, a tutti i paesi contraenti l'ADR.

Modifiche /
integrazioni:

Inserimento del nuovo paragrafo 1.1.4.7 ADR/RID:

1.1.4.7 Recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti d'America

NOTA: per il trasporto secondo 1.1.4.7, vedere anche 5.4.1.1.24.

1.1.4.7.1 Importazione di gas

Recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti d'America e costruiti e testati in conformità con le norme elencate nella Parte 178, Specifiche per gli Imballaggi del Titolo 49, Trasporto, del Codice dei Regolamenti Federali (C.F.R.) accettati per il trasporto in una catena di trasporto in conformità con 1.1.4.2, possono essere trasportati dal luogo di deposito temporaneo al punto finale della catena di trasporto all'utente finale.

1.1.4.7.2 Esportazione di gas e di recipienti a pressione vuoti non ripuliti

I recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti d'America e costruiti in conformità con le norme elencate nella Parte 178, Specifiche per gli imballaggi del Titolo 49, Trasporto, del Codice dei Regolamenti Federali (C.F.R.) possono essere riempiti e trasportati solo ai fini dell'esportazione verso paesi che non sono Parti contraenti dell'ADR purché siano rispettate le seguenti disposizioni:

(a) Il riempimento del recipiente a pressione è conforme ai requisiti pertinenti del Codice dei Regolamenti Federali degli Stati Uniti d'America;

(b) I recipienti a pressione devono essere marcati ed etichettati in conformità al capitolo 5.2;

(c) Le disposizioni 4.1.6.12 e 4.1.6.13 devono essere applicate ai recipienti a pressione. I recipienti a pressione non devono essere riempiti dopo la scadenza dell'ispezione periodica, ma possono essere trasportati dopo la scadenza del termine ai fini dell'esecuzione dell'ispezione, comprese le operazioni di trasporto intermedio.

Modifiche /
integrazioni
correlate:

A supporto e completamento della nuova disposizione inserita al punto 1.1.4.7, nell'edizione 2023 è stato inserito anche il nuovo paragrafo 5.4.1.1.24 ADR/RID:

5.4.1.1.24 Disposizioni speciali per i Recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti d'America

Per il trasporto secondo 1.1.4.7, nel documento di trasporto deve essere inclusa una dichiarazione, come segue:

"TRASPORTO IN ACCORDO AL 1.1.4.7.1" oppure

"TRASPORTO IN ACCORDO AL 1.1.4.7.2" come appropriato.

Interpretazione e impatto: chi deve fare cosa

Dal punto di vista operativo per molti paesi non cambierà molto in quanto il nuovo paragrafo inserito rispecchia quasi completamente quanto già sottoscritto dall'Italia, e da molti altri stati, con l'Accordo Multilaterale M318, ma vi sono alcune considerazioni importanti che si possono fare:

- con il nuovo paragrafo 1.1.4.7 ADR/RID non sarà necessario prorogare l'Accordo Multilaterale M318 che andrà dunque a decadere a naturale scadenza (01/06/2023) mentre l'ADR/RID 2023 saranno applicabili già dal 01/01/2023;
- non si tratterà più di un'attività eseguita ai sensi di un Accordo Multilaterale ma direttamente ai sensi dell'ADR/RID. Ricordiamo che un Accordo Multilaterale è un accordo tra paesi, in deroga ad alcune disposizioni dell'ADR per poter favorire e semplificare il trasporto di merce pericolosa solo ed esclusivamente tra i paesi che hanno sottoscritto tale accordo e che presentano una continuità territoriale tra loro. Nel caso in oggetto dunque non si tratterà più di una deroga "temporanea" alle disposizioni dell'ADR/RID ma tale attività sarà in piena conformità alle disposizioni ADR/RID;
- tale disposizione favorirà lo scambio di recipienti a pressione ricaricabili tra due ambiti geografici e commerciali molto legati (Europa e U.S.A.), ma che, a volte, sono limitati da problematiche causate dalle difformità tra i regolamenti di trasporto applicabili;
- tale possibilità NON É APPLICABILE ai recipienti NON RICARICABILI anche se, in questo caso, generalmente è meno complicato spedire merce pericolosa in tali recipienti in quanto sono dispositivi "USA e GETTA" e dunque non hanno la necessità di essere, una volta svuotati, rispediti al mittente. Rimarrà comunque da valutare se tale disposizione, per la sola parte di ESPORTAZIONE potrà favorire la spedizione di recipienti NON RICARICABILI oltre oceano.

Ciò premesso, con particolare riferimento ai recipienti in oggetto, come dovranno essere gestite, in pratica, queste novità da parte dei vari operatori del trasporto delle merci pericolose e delle autorità pubbliche?

Gli Speditori (1.4.2.1 ADR/RID) dovranno:

- in qualità di soggetti incaricati ai sensi della sezione 1.4.2.1.1.b ADR/RID, fornire al trasportatore informazioni e dati in maniera tracciabile, e nello specifico i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti per il trasporto comportante un percorso marittimo o aereo, integrando la descrizione della merce con la dicitura richiesta dal nuovo paragrafo 5.4.1.1.24 ADR/RID;
- in qualità di soggetti incaricati ai sensi della sezione 1.4.2.1.1.d ADR/RID, assicurarsi di osservare, e far osservare agli operatori che seguono nella catena logistica, le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione, nel caso specifico di importazione di gas in recipienti a pressione D.O.T., come definito al punto 1.1.4.7.1 ADR/RID, oppure, in caso di

esportazione di gas in recipienti a pressione D.O.T., come definito al punto 1.1.4.7.2 ADR/RID.

I Trasportatori (1.4.2.2 ADR/RID) dovranno:

- a partire dal 1° luglio 2023, in qualità di soggetti incaricati ai sensi della sezione 1.4.2.2.1.b ADR/RID, assicurarsi, nel caso di affidamento di trasporto di recipienti a pressione D.O.T., che tutte le informazioni prescritte nell'ADR o nel RID relative alle merci pericolose che devono essere trasportate siano correttamente inoltrate dallo speditore prima del trasporto, compresa dunque l'eventuale integrazione del documento di trasporto con la dicitura richiesta dal nuovo paragrafo 5.4.1.1.24 ADR/RID.

L' Imballatore (1.4.3.2 ADR/RID) dovrà:

- a partire dal 1° luglio 2023, in qualità di soggetto incaricato ai sensi della sezione 1.4.3.2.a ADR/RID, assicurarsi di ottemperare alle prescrizioni concernenti le condizioni di imballaggio e le disposizioni supplementari definite al 1.1.4.7.2. ADR/RID relative al grado di riempimento massimo, nel caso di gas liquefatti o liquefatti refrigerati, o alla massima pressione di servizio autorizzata, nel caso di gas compressi, per il recipiente D.O.T. in conformità ai requisiti pertinenti del Codice dei Regolamenti Federali degli Stati Uniti d'America;
- in qualità di soggetto incaricato ai sensi della sezione 1.4.3.2.b ADR/RID, assicurarsi, quando prepara i colli ai fini del trasporto, di garantire le prescrizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli, in piena conformità al capitolo 5.2 dell'ADR e del RID, e dunque, nello specifico caso di esportazione di recipienti a pressione D.O.T. verso paesi che non sono parti contraenti dell'Accordo ADR/RID, applicare tutte le marcature richieste al 5.2.1 ADR/RID (Marcatatura dei colli) e al 5.2.1.6 (Disposizioni supplementari per le merci della classe 2);
- assicurarsi, ai sensi del 4.1.6.12 di non presentare al riempimento recipienti a pressione danneggiati o in cattivo stato di funzionamento o se i marchi relativi alla certificazione, alle date delle prove periodiche o al riempimento, non sono leggibili.

Il Caricatore (1.4.3.1 ADR/RID) dovrà:

- a partire dal 1° luglio 2023, in qualità di soggetto incaricato ai sensi della sezione 1.4.3.1.1.b ADR/RID, assicurarsi, durante la consegna al trasporto delle merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, che l'imballo non sia danneggiato;
- assicurarsi, ai sensi del 4.1.6.13 di non presentare al caricamento recipienti a pressione riempiti, che perdano, danneggiati o in cattivo stato di funzionamento o se i marchi relativi alla certificazione, alle date delle prove periodiche o al riempimento, non sono leggibili.

Le pubbliche autorità addette ai controlli su strada dovranno:

- a partire dal 1° gennaio 2023 verificare che, nel caso venga fatto ricorso a tale disposizione, verificare innanzitutto che si tratti di un trasporto comportante un percorso marittimo o aereo e che dunque, a bordo del mezzo, siano presenti documenti di trasporto o allegati che giustificano la presenza a bordo di recipienti D.O.T., che in ogni caso, dovranno riportare le etichette e le marcature previste al capitolo 5.2 ADR/RID in caso di esportazione verso gli U.S.A.;
- verificare inoltre che la documentazione presentata per la giustificazione del trasporto, riporti il riferimento corretto al punto 1.1.4.7.1 oppure 1.1.4.7.2 in base al fatto che il trasporto sia destinato all'importazione in Italia o all'esportazione verso paesi terzi non contraenti l'ADR, dei recipienti D.O.T.

Note /
osservazioni:

L'introduzione di questo nuovo paragrafo nell'ADR e nel RID vuole andare nella direzione di favorire gli scambi tra i paesi europei e gli Stati Uniti d'America. Questa novità, in realtà, va nella stessa direzione di quanto già applicabile negli Stati Uniti che, da qualche tempo, anche nei loro Regolamenti si è inserita la possibilità di importare gas dall'Europa e dunque recipienti a pressione marcati π (*pi greco*).

Nella Parte 171 del C.F.R. Titolo 49, cioè la parte relativa alle *informazioni generali, ai regolamenti e alle definizioni*, infatti vi è un punto che, in pratica, permette l'importazione di tali recipienti a pressione provenienti dall'Europa (*pi-marked pressure receptacles*), a certe condizioni.

Riportiamo per completezza di informazione quanto riporta il punto 171.23

§ 171.23 Requirements for specific materials and packagings transported under the ICAO Technical Instructions, IMDG Code, Transport Canada TDG Regulations, or the IAEA Regulations.

All shipments offered for transportation or transported in the United States under the ICAO Technical Instructions, IMDG Code, Transport Canada TDG Regulations, or the IAEA Regulations (IBR, see § 171.7) must conform to the requirements of this section, as applicable.

..... Omissis

(3) Pi-marked pressure receptacles. Pressure receptacles that are marked with a pi mark in accordance with the European Directive 2010/35/EU (IBR, see § 171.7) on transportable pressure equipment (TPED) and that comply with the requirements of Packing Instruction P200 or P208 and 6.2 of ECE/TRANS/257 (Vol. I), the Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) (IBR, see § 171.7) concerning pressure relief device use, test period, filling ratios, test pressure, maximum working pressure, and material compatibility for the lading contained or gas being filled, are authorized as follows:

APPROFONDIMENTI SULLA SEZIONE 1.1.4.7

Autore: Dott. Ing. Diego Baggio

- (i) *Filled pressure receptacles imported for intermediate storage, transport to point of use, discharge, and export without further filling; and*
 - (ii) *Pressure receptacles imported or domestically sourced for the purpose of filling, intermediate storage, and export.*
 - (iii) *The bill of lading or other shipping paper must identify the cylinder and include the following certification: "This cylinder (These cylinders) conform(s) to the requirements for pi-marked cylinders found in 171.23(a)(3)."*
- *Omissis*

Come si può leggere nella disposizione 171.23 del C.F.R. Titolo 49, si può trovare una forte affinità con il nuovo paragrafo inserito nell'ADR 2023 che, sotto certe condizioni, accetta i recipienti autorizzati D.O.T. (*Department of Transport*) che siano ovviamente spediti in una catena che comprenda un percorso marittimo o aereo (rif. 1.1.4.2 ADR/RID), esplicitando tale attività nel documento di trasporto.

Ricordiamo infine, per completezza e correttezza di informazione, che nel caso di traffico di tali recipienti a pressione in una catena che comporti un percorso marittimo o aereo, come per l'appunto nel caso di importazione o esportazione da e per gli U.S.A., dovranno trovare piena applicazione i requisiti imposti dai relativi regolamenti internazionali, nello specifico l'*IMDG Code* e le *ICAO Technical Instructions*, i quali non riconoscono in modo diretto la Direttiva T-PED ed il marchio π (*pi greco*) ma accettano i recipienti a pressione NON "UN", secondo le prescrizioni di approvazione del 6.2.3 dell'*IMDG Code* e del 6.4.3 dello *IATA DGR*. In entrambi i casi è prevista l'approvazione dell'Autorità Competente del paese di utilizzo per quanto riguarda la norma di fabbricazione e per l'obbligo o meno di applicazione dei dispositivi di decompressione.

Autore		Pubblicazione
Dott. ing. Diego Baggio ADR / RID Safety Advisor TPED / IMDG Specialist Dangerous Goods Expert	I.V.E.N.A. S.r.l. www.ivena.it / baggio@ivena.it T : 0423.494663 - M : 366.6851540	13/09/2022

Avvertenza

Le informazioni riportate nel presente documento sono basate sulla normativa vigente alla data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate, elaborate al meglio delle conoscenze del tecnico redattore. Ciò nonostante, tali informazioni potrebbero non essere prive di errori e potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate. Il tecnico redattore e la società A.E.S. S.c.a.r.l. declinano ogni responsabilità riguardo alla completezza e all'aggiornamento di dati e informazioni forniti nel presente documento. Il tecnico redattore e la società A.E.S. S.c.a.r.l. non assumono alcun obbligo e declinano ogni responsabilità che possa derivare da imprecisioni, omissioni o impropria applicazione dei contenuti del presente documento.

Copyright © 2022 DIEGO BAGGIO (BGGDGI83S14C743R) – Tutti i diritti riservati.